

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article : 11

Déposée par Madame : MUSCARDINI

Qualité : Membre

Articolo 11

Paragrafo 1

L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato - **nell'ambito di un sistema integrato di quote europee e nazionali - a quei cittadini di paesi terzi che, per comprovati gravi motivi umanitari, necessitano** di protezione internazionale. Detta politica é conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, e al protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e agli altri trattati pertinenti.

Paragrafo 2

Eliminazione del **secondo** e **terzo** trattino.

Aggiungere un paragrafo 2 bis

2 bis) Qualora in uno Stato membro sia stata accertata la clandestinità con un provvedimento esecutivo dell'Autorità giudiziaria nazionale, quest'ultimo deve valere in tutti gli Stati membri.

Explication éventuelle :

Dato che l'art. 11, par. 2 prevede uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, status che sarebbe valido in tutta l'Unione, l'accertamento della clandestinità, situazione de facto contrapposta allo status di asilo, verificata tramite un provvedimento dell'Autorità nazionale competente, dovrebbe essere valido in tutti gli Stati membri.